



Università  
degli Studi di  
Messina

## Relazione istruttoria per il Senato Accademico

**Oggetto: Protocollo d'Intesa sulla formazione degli specializzandi delle Scuole di Area sanitaria con accesso riservato ai medici.**

### Premesso che:

- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 s.m.i. "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", disciplina al Titolo IV la formazione specialistica dei medici e, tra l'altro, prevede che siano stipulati degli specifici contratti di formazione specialistica tra l'Università, lo specializzando e la Regione, nonché la corresponsione di un trattamento economico annuo con finanziamento a carico delle finanze statali;
- L'articolo 38 del precitato decreto legislativo dispone che il medico in formazione specialistica deve seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, inoltre, le modalità di svolgimento di tali attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nelle reti formative, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che gli specializzandi devono aver eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola e dagli accordi tra le Università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 s.m.i.;
- L'art. 1 del "Protocollo d'Intesa per la disciplina e l'attività dei medici in formazione specialistica all'interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria e funzionamento dell'osservatorio regionale della formazione medica specialistica emanato con DA dell'11 ottobre 2011 (GURS n. 45 28/10/2011) dispone che *"La Regione collabora alle attività di formazione medico-specialistica sia attraverso le Aziende ospedaliere universitarie, che sono le sedi di riferimento per le attività istituzionali delle facoltà di medicina e chirurgia, sia attraverso le strutture, che possiedono gli standard richiesti, delle ASP, delle Aziende ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico operanti in settori coerenti con quelli propri delle singole scuole di specializzazione..."*;
- Il D.I. 402/2017, nell'allegato 1, disciplina gli standard minimi (generali e specifici) e gli indicatori di performance per l'accreditamento delle strutture della rete formativa, specificando al riguardo che *"Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro"*;
- Il medesimo D.I. 402/2017, nell'allegato 3, concernente il sistema di gestione e certificazione della qualità, il libretto informatico e il diploma supplement, prevede la rotazione obbligatoria dei medici in formazione specialistica tra le differenti strutture della rete formativa;
- Con Protocollo d'Intesa tra gli Atenei di Catania, Palermo e di Messina del 26/02/2021, sono stati definiti gli impegni assunti dagli stessi circa la stipula degli Accordi per l'istituzione, l'attivazione e l'articolazione della Rete formativa delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservate ai medici, secondo le modalità ivi indicate;
- Con decreti MUR 2021 sono state accreditate le Scuole di specializzazione delle Università di Catania, Palermo e di Messina e per ogni Scuola è stata individuata la relativa lista delle strutture della rete formativa in possesso degli standard, requisiti e indicatori di performance indicati dal decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;
- Con i decreti del Miur sopra citati può ritenersi quindi perfezionato il quadro di riferimento complessivo e necessario per pianificare compiutamente il percorso formativo dei medici specializzandi con particolare riferimento alla loro "rotazione". E' pertanto possibile dar seguito alla definizione congiunta dei criteri temporali, numerici e organizzativi in base ai quali gli



# Università degli Studi di Messina

specializzandi durante gli anni di frequenza del Corso sono tenuti a frequentare le strutture Universitarie ovvero a diversa direzione facenti parte della rete formativa delle Scuole di specializzazione stesse, al fine di assicurare agli stessi la possibilità di conseguire una formazione quanto più ampia possibile nelle diverse realtà pubbliche, in base al proprio percorso di studio;

## **Ravvisata l'opportunità:**

- specie in ordine all'obbligo di rotazione degli specializzandi fra le strutture della rete formativa delle Scuole, di individuare comuni principi e criteri direttivi che coinvolgano tutti gli specializzandi, volti a garantire:

- la piena corrispondenza tra ordinamento didattico della Scuola e formazione professionale;
- la graduale assunzione di compiti assistenziali da parte degli specializzandi;
- l'introduzione di adeguati strumenti per la verifica degli standard formativi;

- pertanto, di definire e disciplinare l'attività degli specializzandi all'interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria con la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa con le altre Università Siciliane;

## **Visto:**

- lo Statuto di Autonomia dell'Università di Messina;
- il verbale del Comitato Regionale Universitario della Sicilia del 20 giugno 2022, con il quale è stato espresso parere favorevole alla bozza del Protocollo d'Intesa sulla formazione degli specializzandi delle Scuole di area sanitaria con accesso riservato ai medici, inserendo la possibilità per gli specializzandi di Messina, Catania e Palermo di poter svolgere attività di formazione anche presso le sedi clinicizzate dell'Università di Enna;
- il Protocollo d'Intesa sulla formazione degli specializzandi delle Scuole di area sanitaria con accesso riservato ai medici sottoscritto dalle quattro Università Siciliane;

Sulla base di quanto sopra si sottopone al Senato Accademico quanto segue:

- ratifica del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra le Università di Messina, Catania, Enna e Palermo sulla formazione degli specializzandi delle Scuole di area sanitaria con accesso riservato ai medici;

## **Allegati**

- 1) verbale del CRUS del 20/06/2022;
- 2) Protocollo d'Intesa sottoscritto tra le Università di Messina, Catania, Enna e Palermo sulla formazione degli specializzandi delle Scuole di area sanitaria con accesso riservato ai medici.

Il Rettore

(Prof. Salvatore Cuzzocrea)